

**Azienda Sanitaria Locale Pescara**

Repertorio n. 681/25  
del 15/05/2025



\*REP001768960\*

**Rep. n.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

**Accordo quadro con piu' operatori economici per la fornitura di protesi peniene per le esigenze della UOC di Urologia della Asl di Pescara.**

**Delibera n. 1775 del 27.11.2025.**

\*\*\*\*\*

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, PEC protocollo.aslpe@pec.it, in persona del Dott. Vero Michitelli, nato a [REDACTED] nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023), in seguito, per brevità, indicata come S.A. (*Stazione Appaltante*)

e

il Dott. Alessandro Chemello, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della ditta DBI S.r.l. con sede legale in San Giovanni in Persiceto (Bo), CAP 40017, Via della Colombaia 12, C.F. e P. IVA 03566121202, pec: dbi@pec.net, in seguito, per brevità, indicata come Fornitore,

**premesse che**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1799 del 30 novembre 2023 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura, in conto visione, di protesi peniene occorrenti alla UOC di Urologia della Asl di Pescara;
- con Deliberazione Generale n. 1775 del 27.11.2024, la Asl di Pescara, ha

aggiudicato la procedura di gara;

- il predetto provvedimento è stato comunicato ai controinteressati;
- le parti dichiarano che i suddetti atti risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento pertanto essi si intendono integralmente ivi recepiti e riportati anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo quadro è risultato aggiudicatario in esito alla predetta procedura ed ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- il Fornitore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante la garanzia fideiussoria definitiva n. 205437475, stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A., in data 03.04.2025, per una somma garantita pari ad € 8.639,00 (ottomilaseicentotrentanove/00).
- il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione della fornitura alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- il Fornitore riconosce espressamente che l'assunzione della fornitura, alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza dell'Accordo quadro e dei documenti di gara, nessuno escluso;

**convengono e stipulano quanto segue:**

***articolo 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile***

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Accordo quadro produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da

parte della S.A. ed essi terminano con l'approvazione del certificato di verifica conformità/regolare esecuzione, fatta salva l'esecuzione anticipata in via d'urgenza.

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente Accordo quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla Deliberazione n. 1775 del 27.11.2024, della Asl di Pescara;
- c) dagli atti/documenti di gara, con i relativi allegati e chiarimenti;
- d) dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- e) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- g) dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679 GDPR.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra indicati, richiamati e/o prodotti dalla S.A., presentino elementi di contrasto con gli atti e documenti

prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

## *articolo 2 - Ambito soggettivo*

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti gli atti e documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra la S.A. e il Fornitore, al fine di stabilire le condizioni e le clausole relative alla fornitura affidata per tutta la durata dell'accordo;

2. Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Pescara;

3. Fornitore: DBI Srl come individuata in epigrafe;

4. Offerta aggiudicataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione;

5. Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Quirino Cipolla;

6. Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Dott.ssa Paola Pace;

7. Il Fornitore individua la Dott.ssa Giorgia Lambropoulos, nata a [REDACTED] [REDACTED] email

giorgia.lambropoulos@dbimed.it, quale Responsabile/referente di zona per la fornitura aggiudicata al quale la S.A., nella persona del RUP, del DEC e/o degli assistenti al DEC, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

8. Il Responsabile ha la facoltà di nominare un suo sostituto/delegato per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, previa notifica al RUP e al DEC.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione del Responsabile ovvero alla nomina del sostituto/delegato senza la necessaria notifica alla S.A., questa si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni prodotte dal Fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di effettuare

una ritenuta sulla garanzia definitiva di importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

### *articolo 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti*

#### **Ambito oggettivo**

L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della S.A. degli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.

Il presente Accordo quadro è concluso con gli aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire ogni singolo appalto specifico, ai sensi dell'art. 59 D.lgs. n. 36/2023, alle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e negli atti ivi richiamati.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 59 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, gli appalti specifici, basati sul presente Accordo quadro, sono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nel medesimo atto e nel Capitolato speciale, senza nuovo confronto competitivo.

#### **Corrispettivo**

L'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro per il Fornitore è di € 215.976,00 iva esclusa, risultante dalla offerta economica presentata.

Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, ivi compresa la S.A., sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è altresì comprensivo del servizio di consegna e di ogni altra

prestazione prevista dal presente atto e dagli atti e documenti ivi richiamati.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore a proprio esclusivo rischio, in base alle indagini da costui effettuate, pertanto esso è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

**Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – Varianti in corso  
d'opera**

Si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, la S.A. può disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto, in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. d) 2 del D.lgs. n. 36/2023, un nuovo contraente può sostituire il contraente ~~fornitore~~ firmatario del presente Accordo nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, notificata alla S.A. unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della S.A.

Tale autorizzazione viene concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dei quantitativi della fornitura non comportano in alcun caso variazioni dei corrispettivi o delle altre

condizioni contrattuali, se contenute all'interno di un quinto del valore della singola voce di prodotto oggetto di gara (c.d. *quinto d'obbligo*) e ad esse il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto di richiedere variazioni delle condizioni contrattuali e, nel caso in cui la S.A. non intenda autorizzarle, ha diritto di richiedere il recesso dall'Accordo. In tale fattispecie il recesso si verifica di diritto, quando il soggetto aggiudicatario notifica che di tale diritto intende avvalersi.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

#### ***articolo 4 - Luogo di esecuzione***

L'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo quadro deve avvenire presso i locali della S.A. secondo le direttive da questa impartite.

#### ***articolo 5 - Durata dell'Accordo quadro***

Il presente Accordo quadro ha una durata triennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte della S.A., fatta salva l'esecuzione anticipata in via d'urgenza.

L'Accordo quadro termina per scadenza naturale del periodo temporale o per esaurimento della sua dotazione finanziaria, fatte salve le fattispecie di risoluzione e recesso come previste sub artt. 14 e 15 del presente atto,

Alla scadenza dell'Accordo quadro, in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo, in presenza di valide e comprovate motivazioni di convenienza, la S.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi: in tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il Fornitore non ha diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento, ristoro o indennizzo in caso di mancato esercizio della predetta opzione.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente accordo.

***articolo 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico del Fornitore***

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e gli oneri tributari, ad eccezione di quelli che fanno carico alla S.A. per Legge.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 3, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto) nonché ogni attività che si renda necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelli relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che possono essere eseguite dalla S.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la normativa nazionale ed europea.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche ed i requisiti di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto. Il Fornitore non può avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della S.A., pertanto ne assume la relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e la garanzia della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla S.A. di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;

d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo siano predisposte e comunicate dalla S.A.;

f) comunicare tempestivamente alla S.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) manlevare e tenere indenne la S.A. dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, devono essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro delle UU.OO. della ASL di Pescara.

Le indicazioni circa le modalità e i tempi di esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto sono fornite dalla S.A.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della S.A. e dei terzi autorizzati, senza arrecare pregiudizi alla attività istituzionale e lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali venga ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla S.A. e dai terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere presso le

sedi operative della S.A. nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure e adeguarvisi.

Il Fornitore consente alla S.A. di verificare, in qualsiasi momento anche senza preavviso, la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla regolare esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A.

Il Fornitore si obbliga a notificare immediatamente alla S.A. ogni circostanza che abbia effetto sull'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto del presente atto debbano essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle UU.OO. della S.A.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;

b) al trasporto, al disimballaggio ed alla collocazione delle forniture nei locali della S.A.;

c) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento delle prestazioni di eventuali contrassegni identificativi;

d) allo sgombero ed alla rimozione, a consegna ultimata, dei materiali

residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

La S.A., in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risoluzione dell'Accordo.

#### ***articolo 7 - Diritti di proprietà***

La S.A. acquisisce la piena proprietà delle forniture prestate che siano state positivamente verificate/collaudate e per le quali i relativi atti siano stati regolarmente approvati.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture prestate sono a carico del Fornitore, anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della S.A.

#### ***articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

Il Fornitore si impegna ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/01" ottempera, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice di comportamento approvato a livello aziendale.

#### *articolo 9 – Garanzie*

Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle forniture oggetto del presente atto e per l'effetto dichiara che tale suo diritto è libero da vincoli o diritti in favore di terzi.

Il Fornitore garantisce espressamente che le forniture siano esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a carenze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo.

La S.A. e il Fornitore convengono che i termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 C.C. decorrano dalla data di approvazione degli atti di collaudo/verifica di conformità.

Il termine per la denuncia dei vizi occulti viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

La S.A., in caso di inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, ha la facoltà di risoluzione dell'Accordo.

### **Garanzie definitive**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha costituito garanzie definitive come emarginate in premessa.

Tali cauzioni garantiscono gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali pertanto resta espressamente inteso che la ASL abbia diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

In ogni caso il garante viene liberato dalla garanzia prestata previo consenso espresso, in forma scritta, dalla S.A.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovessero ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la S.A. ha la facoltà di risoluzione dell'Accordo.

#### ***articolo 10 - Esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità***

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale può avvalersi dell'ausilio di uno o più assistenti.

Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all'art. 116, del Codice dei contratti pubblici. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi e inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.

Alla scadenza dell'Accordo ed effettuate le operazioni in merito all'accertamento del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art.

102 comma 3 del Codice contratti pubblici), previa acquisizione del DURC, si procede allo svincolo della garanzia definitiva.

#### ***articolo 11 - Pagamento del corrispettivo***

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il pagamento del corrispettivo viene disposto dalla S.A. previa approvazione delle risultanze inerenti la conformità delle prestazioni.

Il DEC è responsabile della conformità e, in conseguenza, della accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto. Provvede inoltre ad autorizzare la liquidazione e il pagamento del corrispettivo.

Il DEC si avvale del supporto di assistenti, per gli accertamenti quantitativi e qualitativi delle prestazioni fornite.

L'acconto viene pagato dalla S.A. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resa, al lotto di riferimento aggiudicato ed al CIG.

Le fatture devono essere intestate alla S.A., vigente l'obbligo di fatturazione elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la Ditta mandataria emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la società mandataria deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota deve intendersi la percentuale di

spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pescara dell'inadempimento del proprio subesecutore/subcontraente rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note alla S.A. le variazioni intervenute circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero comunicate nei modi di Legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati, a fronte della prestazione, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dal Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore possa ritardare, sospendere o interrompere l'esecuzione del presente Accordo.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, l'Accordo può essere risolto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte della S.A.

#### *articolo 12 - Subappalto*

Si rinvia all'art. 119 del D.lgs. n.36/2023.

Per tutto quanto non contemplato, si conviene che il subappalto avvenga nelle modalità e nei termini stabiliti dai documenti di gara e secondo gli impegni

assunti dal Fornitore in sede di offerta tecnica/economica.

#### ***articolo 13 – Penali***

In caso di ritardato, omesso, difforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, vengono applicate le penali previste dal Capitolato.

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

É ammessa, su motivata istanza del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non sia imputabile al Fornitore medesimo ovvero quando si riconosca che la penale sia manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della S.A. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il RUP, sentito il DEC.

La S.A. può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ***articolo 14 - Risoluzione***

Si applica l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici.

In caso di risoluzione del presente Accordo, escluse le ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e b), la S.A. acquisisce il diritto di ritenere la garanzia definitiva ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso si conviene che la S.A., senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento né di diffidare e mettere in mora il debitore, possa risolvere di diritto il presente atto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso, ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente analoghe funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipula del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse,

entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;

f) per la mancata copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O. durante tutta la vigenza dell'Accordo;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la S.A.;

h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

i) per violazione degli oneri, obbligazioni e adempimenti espressamente disciplinati dal presente Accordo;

j) per l'irrogazione di una o più penali di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;

k) per inadempimenti connessi alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e dell'Accordo quadro, in materia di divieto di cessione del contratto e di vicende soggettive del Fornitore;

l) per ogni altra fattispecie che leda il rapporto di buona fede tra i contraenti.

In tali casi ed in ogni altro caso riconducibile a giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento, da parte della S.A., delle prestazioni rese purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

*articolo 15 - Recesso*

La S.A. ha il diritto di recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 C.C.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore, da inviarsi con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo riguardanti la S.A. che abbiano una diretta, concreta e immediata incidenza sulla prestazione, la stessa S.A. può recedere dal presente atto in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e di un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo previsto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni, il cui valore sia riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelle già accettate dal DEC.

Il Fornitore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto delle prestazioni assunte con il presente atto, che non siano accettati dal DEC; deve altresì ripristinare i relativi spazi, mettendoli a disposizione della S.A. nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero/ripristino è effettuato d'ufficio e con rivalsa delle spese sul Fornitore.

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di

penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sul seguente conto corrente bancario:

IBAN: IT16X0888337060040000403855, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., e che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- Michelini Alessandro, nato a [REDACTED]  
[REDACTED];
- Brunoro Stefano, nato a [REDACTED] cf  
[REDACTED];
- Chemello Alessandro, nato a [REDACTED] cf  
[REDACTED].

La S.A. può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di 1/5 del corrispettivo previsto e senza che nulla spetti al Fornitore a titolo di indennizzo.

La volontà di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata al Fornitore e comunque prima del raggiungimento dei 4/5 del corrispettivo previsto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni fattispecie di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della S.A.

*articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della S.A. o di terzi, in conseguenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti relativi all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

In particolare, detta polizza deve tenere indenne la S.A., ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla S.A., ai suoi dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle prestazioni del presente atto.

La polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della S.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 C.C.

Si conviene che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo siano da intendersi quali condizioni essenziali pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente Accordo si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

In caso di polizza già attivata con scadenza anteriore alla data di cessazione del presente Accordo quadro, il Fornitore si impegna a stipulare ed a inviare al

RUP un'appendice della polizza assicurativa, nella quale si espliciti la copertura da rischi fino alla scadenza del medesimo Accordo.

Resta ferma la piena responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

***articolo 17 - Divieto di cessione del contratto – vicende soggettive  
dell'aggiudicatario***

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di risoluzione del medesimo e di ritenzione della garanzia definitiva depositata.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alle ditte aggiudicatarie sono disciplinate dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla S.A. ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa nella fornitura dei dispositivi; in particolare il Fornitore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;

- dettagliato elenco dei dispositivi interessati (Delibera di aggiudicazione, numero del contratto informatizzato stipulato);

- descrizione dei dispositivi, codici identificativi, riferimento della scheda/elenco fabbisogno.

Su tale comunicazione deve essere apposta, a pena di irricevibilità, anche in forma disgiunta, la firma del Legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.

Il Fornitore è comunque responsabile di eventuali danni/disservizi cagionati

alla S.A. da omesse o inesatte informazioni, con conseguente applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale.

La S.A., in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risoluzione del presente Accordo.

#### ***articolo 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore***

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore pertanto si obbliga a manlevare la S.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Qualora venga promossa nei confronti della S.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la S.A. è tenuta a comunicare tempestivamente al Fornitore le suddette azioni giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per violazioni inerenti le fattispecie di cui al presente articolo, la S.A. ha facoltà di risoluzione del presente Accordo e di ritenzione della garanzia definitiva, oltre che per mezzo del recupero o ripetizione del corrispettivo versato, detratto il compenso per le forniture erogate.

#### ***articolo 19 - Condizione risolutiva espressa (art. 1353 C.C.)***

Il presente Accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/11 nonché ai sensi degli

artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 136/10.

**articolo 20 - Foro competente**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Pescara.

**articolo 21 - Trattamento dei dati personali**

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ASL di Pescara.

La S.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto, per

l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

\*\*\*\*\*

Il presente Accordo quadro viene redatto con modalità telematica, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, per un importo totale di € 120,00.

La presente scrittura privata viene sottoscritta a mezzo firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

Dott. Vero Michitelli



VERO MICHITELLI  
DIRETTORE GENERALE ASL  
PESCARA  
07.05.2025 11:25:49 GMT+02:00

(firma digitale).

Per il Fornitore – DBI Srl:

Dott. Alessandro Chemello

Firmato digitalmente da:  
CHEMELLO ALESSANDRO  
Data: 02/05/2025 11:57:22

(firma digitale).

\*\*\*\*\*

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile,  
dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente

Accordo quadro e di avere attentamente considerato quanto stabilito e  
convenuto con le relative clausole.

Il Fornitore dichiara altresì di accettare e approvare specificamente le clausole  
e condizioni di seguito elencate:

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Per il Fornitore – DBI Srl:

Dott. Alessandro Chemello

Firmato digitalmente da:  
CHEMELLO ALESSANDRO  
Data: 02/05/2025 11:57:23

(firma digitale).

